



PROCEDURA APERTA

**SERVIZIO DI RIFORNIMENTO, RABBOCCO, RICARICA E MOVIMENTAZIONE DEI
VEICOLI DEL CTM S.p.A.
G.321/25**

DISCIPLINARE DI GARA



PREMESSE

Stazione appaltante: CTM SPA – Viale Trieste, 159/3, 09123, Cagliari, P. IVA 00142750926, tel. 070/20911 – indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it PEC: ctmspa@legalmail.it; ctmappalti@legalmail.it

Oggetto dell'appalto: SERVIZIO DI RIFORNIMENTO, RABBOCCO, RICARICA E MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI DEL CTM S.p.A., conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali.

CIG: BAA9943278

Responsabile unico del progetto: ing. Luigi Di Stasio

Responsabile dell'affidamento: Dott.ssa Claudia Granata

Delibera a contrarre: riunione del CdA del 18/12/2025

Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti la seguente procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, **tramite la piattaforma accessibile dal sito internet CTM al seguente indirizzo** <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Al fine di garantire l'efficacia della gestione del contratto, l'appalto non è suddiviso per lotti.

Descrizione servizio: SERVIZIO DI RIFORNIMENTO, RABBOCCO, RICARICA E MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI DEL CTM S.p.A.

CPV: 6371200-3 "Servizi di supporto al trasporto stradale"

Importo a base di gara: € 459.047,15, di cui € 1.850,00 di oneri per la sicurezza, compresi i rischi interferenziali.

➤ L'importo a base di gara comprende gli oneri della manodopera pari a € 363.357,72.

I costi di manodopera sono calcolati sulla base dei seguenti elementi:



- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto: ““SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI - K511”
- La maggior parte delle attività oggetto dell'appalto saranno svolte da operatori inquadrati nel IV livello retributivo, con un costo orario stimato, al momento dell'esecuzione delle attività, pari a 20,50€, che tiene conto del lavoro notturno
- Il lavoro compiuto nelle ore notturne (dalle 22 alle 6), sulla base del CCNL sopra riportato e attualmente vigente verrà compensato con la seguente percentuali di maggiorazione: 20%, che verrà applicato al 10% del monte ore considerato

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è:

- CCNL “SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE, SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI - K511”

L'importo a base di gara è stato calcolato tenendo conto degli attuali costi del mercato e dei previsti rinnovi negli anni di vigenza contrattuale ed è comprensivo delle spese per il personale e di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di pulizia-lavaggio.

L'appalto è finanziato con fondi propri di CTM S.p.A.

La durata del contratto è fissata in 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula.

Sono previste le seguenti opzioni contrattuali:

- Proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.Lgs 36.23 per un ulteriore anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente stabiliti, per un importo pari a € 459.047,15 (compresi gli oneri per la sicurezza CTM);
- proroga fino a sei mesi, da utilizzare fino alla conclusione delle operazioni della nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.Lgs 36.23, per un importo pari a € 229.523,57
- aumento/diminuzione delle prestazioni pari al 20% dell'importo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n.36/23 (€ 91.809,43).

L'importo complessivo del servizio **comprensivo delle opzioni risulta pari a € 1.239.427,29 oltre IVA in regime di split payment.**

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 2

Documenti a base di gara. Chiarimenti.

2.1 Costituiscono documenti a base dell'aggiudicazione, oltre al *bando di gara*:

- il presente *Disciplinare*;
- *le istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica*;
- *il capitolato d'oneri*;
- *Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio*;
- *il DGUE*;
- *la domanda di partecipazione e Addendum al DGUE*;
- *la dichiarazione impresa ausiliaria*;
- *la dichiarazione di accesso agli atti*;
- *il modello di offerta economica e prospetto A e B*;
- *il modello di offerta tecnica*;
- *il Patto di Integrità CTM S.p.A.*;
- *DUVRI*;
- *l'allegato "dati relativi al personale"*
- *l'Informativa trattamento dati personali*.

2.2 Eventuali comunicazioni da parte della stazione appaltante inerenti alla procedura di gara, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet CTM al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>.

Ciascun concorrente, tramite piattaforma telematica, potrà richiedere **chiarimenti**, in lingua italiana, circa il contenuto della documentazione a base di gara, esclusivamente all'interno dello spazio dedicato alla presente procedura e non tramite l'area comunicazioni.

La stazione appaltante, pertanto, si riserva di non procedere alla trasmissione di riscontri di quesiti / chiarimenti / comunicazioni pervenuti al di fuori del box dedicato alla presente procedura.

Saranno prese in considerazione solo le **richieste di chiarimento pervenute entro le ore 10.00 del 27.03.2026** alle quali sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito internet CTM al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/>

Per richiedere supporto tecnico alla partecipazione alla gara telematica è possibile contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:

- inoltrare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate nell'area "Supporto Tecnico".
- Per urgenze contattare lo 070-41979 previa apertura di un ticket di assistenza che



dovrà essere comunicato all'operatore.

Per informazioni di carattere generale:

- utilizzare il *form* contatti raggiungibile cliccando il link <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/contatti>.

Tutti i documenti sono scaricabili dal sito internet CTM, all'indirizzo sopracitato.

Riguardo alle modalità di partecipazione alla procedura telematica si rimanda a quanto previsto nel documento "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", disponibile all'indirizzo sopra citato.

ARTICOLO 3

Soggetti ammessi

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni degli artt. 65, 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023 purché in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara e dai successivi articoli, compresi gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea in possesso di requisiti equivalenti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 4

Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Il termine di presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del 10/04/2026 è previsto a pena di esclusione.

Il sistema non consente la trasmissione dell'offerta una volta scaduto il termine fissato. L'offerta e la documentazione richiesta dovrà essere presentata **esclusivamente per via telematica**, attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet CTM al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/> e sottoscritta con firma digitale qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del concorrente, che si assume qualsiasi responsabilità in merito.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per mesi 6 decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'apertura delle offerte avverrà presso la Direzione CTM in data 14.04.2026 alle ore 10.00

La partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.

Dovranno essere presentate **n. 3 buste virtuali** di seguito elencate:

- 1) *Busta virtuale A “DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA”;*
- 2) *Busta virtuale B “OFFERTA TECNICA*
- 3) *Busta virtuale C “OFFERTA ECONOMICA”*

Le dichiarazioni sostitutive richieste si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Inoltre, le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli, laddove presenti, predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma telematica. Relativamente ai modelli di cui sopra, laddove presenti, si precisa che il contenuto degli stessi si intende richiamato dal presente disciplinare di cui costituisce parte integrante.

Il contenuto delle buste è specificato nei successivi articoli del presente disciplinare e negli allegati ivi richiamati.

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'offerta nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni previste a pena di esclusione o inammissibilità delle offerte, dal presente disciplinare, dal D. Lgs. n. 36/2023 e da altre disposizioni di legge, nonché nel caso in cui vi sia incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o sulla sua provenienza o su altri elementi essenziali. Tutta la documentazione dovrà essere necessariamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.

Costituisce causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta virtuale dell'offerta economica: pertanto, si raccomanda agli operatori economici di non inserire nelle buste A e B, documenti concernenti elementi per i quali è espressamente indicato l'inserimento nella busta C

ARTICOLO 5

Requisiti

Il mancato possesso dei requisiti richiesti, come indicati di seguito, alla data di presentazione dell'offerta, non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla gara.

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In

caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Patto di integrità. La mancata accettazione delle clausole contenute patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta

dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi ordinari e partecipanti in forma associata, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio.

In caso di avvalimento, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti di seguito.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

B.1

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Requisito di capacità economico finanziaria

L'operatore economico deve possedere un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara almeno pari all'importo a base di gara IVA esclusa.

B.3

Requisiti di capacità tecnica professionale

Avere effettuato servizi analoghi quello da affidare negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, a e il cui **importo totale sia pari ad almeno l'importo a base di gara**, anche suddiviso in più contratti, con indicazione dell'importo, del periodo e dell'Ente/Società destinataria del servizio.

I servizi eseguiti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; le forniture non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la "quota parte" di essi eseguita nel periodo di riferimento. Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei effettivamente eseguite dal concorrente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: – certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, eventualmente completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; – attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; – contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

C. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio anche da costituire, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di capacità economico-finanziaria.



Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria

Sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole consorziate.

ARTICOLO 6

Avvalimento e subappalto

Avvalimento. L'operatore economico concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per i requisiti di partecipazione e l'altro per i requisiti premiali.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



L'ausiliario deve a) possedere i requisiti generali di cui all'art.5 punto A. (da dichiarare in DGUE) b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento (da dichiarare in DGUE), c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento esperienziale, il contratto per essere valido deve prevedere l'impegno all'esecuzione necessariamente personale delle prestazioni, ad integrazione del generico obbligo di mettere a disposizione le risorse, reali o personali (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/12/2023, n. 11186). Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, debitamente firmato. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. **Non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Subappalto Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore qualora sussistano i casi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

ARTICOLO 7

Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. n.36/23, è tenuto ad assumere i seguenti impegni:

- Garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

I dati relativi al personale attualmente impiegato sono riportati nell'Allegato "Dati relativi al personale".

- Garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- Garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall'art 4 dell'All.3 del d.lgs. n.36/23, è tenuto a impegnarsi ad assicurare

- una quota pari al 30% per cento di occupazione femminile
 - una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale riportato nel presente documento. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. ("Domanda di partecipazione e addendum DGUE",).

L'equivalenza verrà valutata ai sensi di quanto disposto dall'All. I.01 del D. Lgs 36/2023.

Gli operatori economici che occupano **oltre 50 dipendenti dovranno allegare alla documentazione amministrativa di gara copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.L. 11 aprile 2006 n. 198**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai Consiglieri Regionali di Parità. In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, si produrrà attestazione della contestuale trasmissione del rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi



dell'art. 46 del D.L. 11 Aprile 2006 n. 198, alle rappresentanze sindacali aziendali e ai Consiglieri Regionale di Parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di operatori riuniti, ciascun partecipante è soggetto a presentare la documentazione di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata anche dall'impresa ausiliaria.

ARTICOLO 8

Regole per la presentazione dell'offerta

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta Tecnica

C - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire in piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- la validità dell'offerta NON è inferiore a 180 gg dalla data fissata per la presentazione della

stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Soccorso istruttorio. Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa, si procederà ad applicare quanto disposto dall'art.101 del D. Lgs. n. 36/2023.

Può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa con esclusione delle omissioni, inesattezze e irregolarità dell'offerta tecnica e di quella economica – salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti delle stesse e su ogni loro allegato —e/o di quelle che rendono assolutamente incerta l'identità del richiedente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;



- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;**
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio **l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile** di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere tramite la Piattaforma Telematica di CTM S.p.A.

In caso di inutile decorso del termine la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta della stazione appaltante chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

BUSTA A - Documentazione Amministrativa

Nella busta virtuale A "Documentazione amministrativa" i concorrenti dovranno inserire:

- 1. PROCURA**, nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore;
- 2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADDENDUM DGUE**. Tale documento contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 a integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, domanda e dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In tale documento il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata di partecipazione alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata; eventuale cooptata) e le rispettive quote. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito occorre allegare alla domanda copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito i componenti del raggruppamento dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio:

- indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- dichiara di non partecipare a più di un consorzio stabile
- presta il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati
- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; oppure di partecipare in più di una forma, indicando quali, e di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; oppure di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente indicandone il nome, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs 36/2023, 5-bis, nel presente documento è fornito il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Nel caso di RTC o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere presentata debitamente compilata nella sezione richiesta e sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di relativa procura e in tal caso occorre allegare la copia conforme della procura a meno che dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore) dello stesso soggetto che ha espresso l'offerta medesima. Pertanto, nel caso di RTC o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

In ogni caso la Domanda di partecipazione è richiamata integralmente nel presente Disciplinare di cui costituisce parte integrante.

3. il DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO) attestante:

- il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione.

Il DGUE dovrà essere compilato dagli operatori economici e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

Qualora più operatori economici partecipino alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, etc., dovrà essere presentato, per ciascuno dei medesimi, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste, sottoscritto rispettivamente dal proprio titolare o legale rappresentante o procuratore. Nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, il DGUE dovrà essere, altresì, prodotto e sottoscritto oltre che dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio, anche dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna consorziata esecutrice.

Il DGUE può essere inviato all'operatore economico solo nel formato .xml (non leggibile) della request. L'O.E. deve scaricare l'xml della request generato da CTM per poi ricaricarlo – firmato digitalmente – nell'apposita sezione nel cruscotto della propria area personale in piattaforma. In automatico, caricato l'xml della request verrà generato e visualizzato il modulo da compilare per generare la response. L'O.E. ha a tal fine anche a disposizione un apposito manuale da consultare. L'operatore economico ha la possibilità di scaricare la response sia in xml che in pdf.

È richiesto il caricamento del DGUE in formato pdf.

Il DGUE che l'operatore economico deve restituire alla stazione appaltante dovrà contenere i dati (es.: ID; UUID; ecc.) che identificano inequivocabilmente la procedura CTM S.p.A., inseriti nel file .xml reso disponibile sulla Piattaforma Digitale ai concorrenti dalla stazione appaltante.

4. **DICHIARAZIONE DELL'AUSILIARIO.** Tale documento contiene, le indicazioni dei propri dati identificativi e la forma societaria, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali integrative al DGUE, la dichiarazione sul possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e impegno delle risorse messe a disposizione, il consenso al trattamento dei dati. In ogni caso la Dichiarazione dell'ausiliaria è richiamata integralmente nel presente Disciplinare di cui costituisce parte integrante (modulo *Dichiarazione impresa ausiliaria*).
5. **DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI** il cui contenuto è interamente richiamato. Tale dichiarazione dovrà contenere:
 - indicazione delle informazioni dell'offerta ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n.

36/2023, per le quali si richiede l'esclusione da un eventuale accesso agli atti;

- motivazione e comprova della sussistenza - in ordine alle parti per cui viene richiesta l'esclusione - di segreti tecnici o commerciali. L'operatore economico dovrà fornire evidenza delle parti dell'offerta oggetto di oscuramento in merito a tali "segreti" come definiti dalla normativa comunitaria e nazionale (articolo 3 del D. Lgs. n. 63/2018- Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; articolo 98 del Decreto Lgs. n. 30/2005- Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ecc.). (modulo *Dich accesso atti*).

Nel caso di RTI/RTP dovrà sottoscritto da parte del mandatario/capofila

6. **GARANZIA PROVVISORIA**, secondo quanto stabilito dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e pari all'importo indicato in piattaforma. Ai sensi della Delibera ANAC n. 606 del 19.12.2023, indicazione dell'indirizzo internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sulla garanzia provvisoria rilasciata dal garante qualora tali informazioni non siano riportate dal garante nella garanzia emessa. L'importo può essere ridotto secondo quanto disposto dall'art.106 comma 8 del D. Lgs. 36/23, allegando dichiarazione o altro documento attestante il possesso del requisito

7. **DOCUMENTAZIONE DI COMPROVA DELLA CONTRIBUZIONE ANAC** di cui alla delibera 598 del 30.12.2024 e pari a 165,00 €.

Si comunica che, con avviso del 17 maggio 2024 agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell'Autorità, ANAC ha disposto che il versamento contributivo dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal 22 maggio 2024, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

8. **PATTO DI INTEGRITÀ** debitamente compilato dal Legale Rappresentante dell'operatore economico munito dei poteri di firma. In caso di Raggruppamento o consorzio tale documento dovrà essere firmato da tutti componenti del raggruppamento. In caso di consorzio tale documento dovrà essere firmato dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici. In caso di avvalimento tale documento dovrà essere firmato anche dall'impresa ausiliaria.

9. **NEL CASO DI AVVALIMENTO:**

- Contratto di avvalimento, firmato digitalmente, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la Stazione Appaltante a fornire i requisiti specifici e le risorse necessarie (dettagliatamente indicate) che metterà a disposizione per tutta la durata dell'appalto.

- Dichiarazione di avvalimento (Domanda di partecipazione)
- Il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

- 10. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.** Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; Per i consorzi ordinari già costituiti - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti: dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante: 1) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 3) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 11. *Nel caso di operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'[articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198](#).) ultimo rapporto sulla situazione del personale*** redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle *rappresentanze sindacali aziendali* e alla consigliera e al consigliere **regionale di parità**;
- Qualora più operatori economici partecipino alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, consorzio, etc., oppure come ausiliario in caso di avvalimento, ciascuno dei medesimi dovrà presentare tale documento. Nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d), del D.Lgs. n. 36/2023, il rapporto di cui sopra dovrà essere, **altresì, prodotto oltre che dal Consorzio, anche da ciascuna consorziata esecutrici.**

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La seconda busta virtuale (busta "B") dovrà contenere la documentazione seguente:

- Dichiarazioni relative alle specifiche tecniche dei prodotti, attrezzature, macchinari,
ovvero:

- la lista completa dei detergenti che il concorrente si impegna a utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024.

Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati occorre allegare i rapporti di prova secondo quanto disposto dal Decreto sopracitato, parte C lett b), punto 1.

Per quanto non disposto si rimanda a quanto previsto al parte C lett.b) punti 1 e 2 del Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 42 del 19-2-2021: Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile.

- una dichiarazione indicante il tipo e il numero di macchine/attrezzature che si intendono utilizzare, la denominazione del produttore, il modello, con allegate le schede tecniche o altra documentazione comprovante la conformità al criterio ambientale di cui alla parte C lett.b) punto 3 del Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 42 del 19-2-2021: Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile.

- Ai fini dell'attribuzione del punteggio i documenti indicati nell'allegato “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio”: ovvero:

- Subcriterio 1: Modalità e tempi di sostituzione del personale e gestione delle emergenze - la Relazione
- Subcriterio 2: Capacità organizzative del Referente - la Relazione e eventuali documenti a corredo;
- Subcriterio 3: Metodologia di svolgimento delle ispezioni di verifica e strumenti correttivi - la Relazione
- Subcriterio 4: Certificazioni possedute – dichiarazione “modulo offerta tecnica” e allegazione del documento relativo alla certificazione posseduta
- Subcriterio 5: Sistema di monitoraggio del servizio – dichiarazione “modulo offerta tecnica”

Nei documenti di cui sopra (Relazione) dovranno essere evidenziati SOLTANTO gli aspetti richiesti ai fini della valutazione della conformità e dell'attribuzione del punteggio.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,



innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente alla “Dichiarazione accesso atti “, di cui alla Busta A.

Tutti i documenti dell’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri; nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri di tutte le imprese del raggruppamento o consorzio; nel caso di RTI o consorzio già costituito, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri dell’impresa mandataria/capofila; nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri del consorzio.

Sin d’ora si precisa che il contenuto dell’offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto in quanto i contenuti ivi riportati costituiranno clausole contrattuali che dovranno essere rispettate ai fini di non incorrere in fattispecie di responsabilità per inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 9

Offerta economica

La seconda busta virtuale C **“Offerta Economica” (busta “C”)** dovrà contenere:

- **Il “Modello di offerta economica” a pena di esclusione** redatto sull’apposito modulo, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti.

In particolare, dovrà essere indicato il “corrispettivo totale annuale” per l’esecuzione del servizio.

- **Prospetto A e Prospetto B**

In particolare, dovrà essere indicato:

PROSPETTO A:

- Il tempo medio unitario espresso in minuti e il costo unitario per ogni tipologia di operazione; il totale annuo per ogni tipologia di operazione dato dal prodotto relativo al tempo medio unitario per il costo unitario; il costo totale annuo della manodopera.

PROSPETTO B:

- il costo totale annuo della manodopera (che deve coincidere con quello indicato nel prospetto A), l’utile di impresa, le spese generali, gli oneri per la sicurezza a carico dell’impresa, e il corrispettivo totale annuale (prospetto B);

In caso di decimali, le cifre dopo la virgola non dovranno essere più di due.

I prezzi dovranno essere indicati in cifre e in lettere.

Nel caso in cui nella domanda di partecipazione e Addendum sia stato indicato un **CCNL**



differente da quello previsto nel bando, dovrà essere resa la dichiarazione di equivalenza, ex art 11, comma 4, del d.lgs. 36/23. La dichiarazione di equivalenza non può essere generica, ma deve analizzare nel dettaglio gli aspetti economici e normativi del contratto, dimostrando che le tutele offerte sono equivalenti, sia dal punto di vista retributivo che normativo, a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui venga indicata per la manodopera una cifra inferiore rispetto a quella indicata dalla stazione appaltante è necessario dimostrare -in sede di verifica dell'anomalia- una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà data prevalenza all'importo totale annuale offerto, da indicare nella tabella di cui al “Modello Offerta Economica” con le modalità sopraindicate.

In caso di decimali, le cifre dopo la virgola non dovranno essere più di due.

Tutti i documenti dell'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri; nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri di tutte le imprese del raggruppamento o consorzio; nel caso di RTI o consorzio già costituito, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri dell'impresa mandataria/capofila; nel caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonei poteri del consorzio.

Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. Al riguardo si precisa che, in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte, si terrà conto delle parole e/o dei numeri che l'operatore economico concorrente intendeva correggere, se leggibili. Le offerte che presentino correzioni non confermate né sottoscritte, e per le quali le parole e/o i numeri che l'operatore economico concorrente intendeva correggere siano illeggibili, **verranno escluse**.

In caso di discordanza tra il valore espresso in numeri e quello espresso in lettere sarà considerato prevalente quello indicato in lettere.

Non saranno ammesse le offerte con prezzo in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica.

ARTICOLO 10

Modalità di espletamento della procedura

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si



riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

Dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, gli operatori economici partecipanti, dovranno consultare la piattaforma accessibile dal sito internet CTM, al seguente indirizzo <https://ctmcagliari.acquistitelematici.it/> dove verranno inserite le opportune comunicazioni relative all'apertura delle offerte.

La partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega che dovrà pervenire al seguente indirizzo pec: ctmspa@legalmail.it prima dell'inizio della seduta.

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, verrà nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 la Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la piattaforma telematica.

Il giorno previsto per l'apertura delle offerte, la Commissione giudicatrice, mediante piattaforma telematica, procederà all'apertura e alla verifica della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa.

La Commissione procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo se necessario

Relativamente al soccorso istruttorio si richiama quanto disposto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal presente disciplinare.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte tecniche.

Di seguito, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura e lettura della seconda busta.

In seduta riservata valuterà le offerte tecniche e attribuirà i relativi punteggi, ai sensi di quanto previsto nel documento *“Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio”*.

Successivamente, previa comunicazione di data e ora, la Commissione:

- Dà lettura dei punteggi dati alle offerte tecniche;
- Procede all'apertura della terza busta virtuale, alla lettura dell'offerta economica ivi contenuta e all'attribuzione del punteggio ai sensi di quanto previsto nel documento *“Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione del punteggio”*;
- Calcolerà per ciascuna offerta il punteggio complessivo, con la formazione della **graduatoria finale provvisoria**, che verrà letta in seduta pubblica.

La Commissione tramite la piattaforma telematica rende visibili ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti;
- le eventuali esclusioni.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

ARTICOLO 11

Verifica di anomalia e proposta di aggiudicazione

Relativamente alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta, si richiama a quanto disposto dall'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Sarà valutata la congruità, la serietà, la sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, che appaia anormalmente bassa in quanto presenti sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

La verifica del presupposto è a cura della Commissione.

La Commissione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri



elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

La valutazione è effettuata dal Rup, avvalendosi della Commissione giudicatrice. Il Rup valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala

Di seguito, la Commissione proporrà l'aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti per i successivi adempimenti.

ARTICOLO 12

Aggiudicazione e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

- L'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in ordine alle pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa delle persone svantaggiate;
- La comprova del requisito di capacità economico-finanziaria mediante uno dei seguenti documenti:
 - o per le società di capitali mediante i **bilanci, o estratti di essi**, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
 - o per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del **Modello Unico o la Dichiarazione IVA**;
 - o dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione



che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di una sola offerta valida, CTM si riserva sin da ora di procedere all'aggiudicazione, sempre che l'offerta sia ritenuta conveniente o idonea.

Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o revoca della stessa.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 40 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e del capitolato

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art.18 comma 10 del codice dei contratti, con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice CTM non è in alcun modo vincolata all'espletamento della gara



né alla successiva aggiudicazione.

Si applica l'articolo 36 del D. Lgs. n.36/2023. Pertanto, ai sensi del comma 3, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a).

In merito alle informazioni ai candidati e agli offerenti si applica l'articolo 90 del codice.

È fatta salva l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi di quanto disposto dall'art.17 del D. Lgs. 36/23.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma telematica a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Relativamente al trattamento dati personali si rimanda al documento: Informativa privacy